

SCHEMA DI CONVENZIONE NON ESCLUSIVA TRA IL COMUNE DI RHO E IL CAF

---

per la gestione del:

BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO PER LA FORNITURA  
DI ENERGIA ELETTRICA

ai sensi del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 e della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A - TIBEG.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso gli uffici del Comune di Rho Piazza Visconti, 24, 20017 Rho (MILANO)

TRA

Il Comune di RHO P. IVA 008932400150, nella persona del Direttore area Servizi alla Persona, abilitato alla stipulazione della presente convenzione, Dott. Francesco Reina

**E**

\_\_\_\_\_ società convenzionata con il Centro di Assistenza Fiscale \_\_\_\_\_  
P.I. \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ nella persona del proprio  
Rappresentante Legale \_\_\_\_\_, in  
seguito denominato CAF,

**PREMESSO**

- che il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico e idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;

- che in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera n. 350/2012/R/EEL dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, è in vigore il regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico e che lo stesso “disagio fisico” dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiari la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita;
- che i Comuni, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del Decreto ministeriale n.452 del 21 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;
- che il bonus per disagio fisico può continuare ad essere gestito dai Comuni in convenzione con i CAF e che l’introduzione del nuovo bonus per gravi condizioni di salute, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha comportato adeguamenti software del sistema;
- le richieste di accesso al bonus disagio fisico possono essere presentate ai CAF, attraverso l’utilizzo della piattaforma SGATE (Sistema di Gestione Agevolazioni Tariffe Energetiche) erogata da ANCI;
- che la legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), ha mantenuto inalterato il bonus elettrico per disagio fisico, che pertanto deve essere richiesto con apposita istanza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 - Servizio Bonus Disagio Fisico

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l’accesso alle compensazioni;
- rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della relativa domanda;
- fornire all’utente assistenza circa l’esito della comunicazione di ammissione/non ammissione al bonus attraverso la consultazione su SGATE;

- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio, il numero di telefono, orari e giorni di apertura ;

#### Art. 2 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- abilitare il CAF nella piattaforma SGATE all'invio delle domande per il Bonus Disagio Fisico;
- effettuare tramite il Servizio Sociale competente le eventuali verifiche sulla veridicità delle richieste ricevute dagli utenti in disagiate condizioni economiche;
- comunicare al CAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

#### Art. 3 - Trasmissione dei dati a SGATE

- Il CAF trasmette, secondo le deliberazioni dell'Autorità d'Ambito per l'energia:
- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo le modalità definite dal sistema;
- al Comune l'elenco dei cittadini residenti per i quali sono state compilate le domande, specificando il numero di domande per il bonus disagio fisico, allegato alla fattura emessa per i servizi resi.

#### Art. 5 - Conservazione dei documenti

- I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Sociale Elettrico e Idrico - sono conservati dal CAF, in formato elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### Art. 6 - Trattamento dei dati

- Il CAF garantisce che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all'erogazione del bonus e che li tratterà in osservanza del Reg. EU

679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea.

#### Art. 7 - Copertura assicurativa

- Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
- Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Iglesias rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.
- Il CAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

#### Art. 8 - Compenso

- I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso.
- Il compenso viene definito in euro 4,00 ( oltre IVA 22%) , per ogni pratica Bonus Disagio Fisico trasmessa dal CAF alla piattaforma SGATE.
- Al CAF non verrà riconosciuta alcuna somma per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal SistemaSGate.
- Il compenso sarà altresì riconosciuto in caso di nuova domanda a fronte di errori o inadempienze commesse dal richiedente.
- Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale/annuale.

#### Art. 9 - Obblighi

- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

#### Art. 10 - Durata

- La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione con il CAF aderente, con validità dal 01/04/2024 sino al 01/04/2029 e sino a

nuove disposizioni ministeriali; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa-  
previa comunicazione scritta a mezzo Pec.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per il Comune: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

per il CAF: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)